

# Il sequestro dei beni degli ebrei emigranti nei Magazzini Generali di Trieste (11 maggio 1943). Analisi di una pratica oltre il confine della legislazione

PAOLO FELLUGA

## 1. INTRODUZIONE

Sin dall'inizio della guerra si trovano depositati nei Punti franchi di Trieste, circa 700 cassoni contenenti mobili, suppellettili, biancheria e vestiario, appartenenti a ebrei germanici emigrati all'estero. Trattandosi di beni di ebrei emigrati in Stati nemici, che hanno perduto la cittadinanza germanica, i cassoni di masserizie in questione potrebbero essere sottoposti a sequestro dal Prefetto di Trieste, quali beni appartenenti a persone di nazionalità nemica a termini dell'articolo 295 della Legge di Guerra, di cui RD 8 luglio 1938 n.1415. Detti cassoni di masserizie, che rappresentano un ingente valore, potrebbero essere destinati ai sinistrati di guerra che per effetto delle incursioni aeree, hanno perduto i loro beni<sup>1</sup>.

Questo è il testo integrale di una breve lettera recapitata alla prefettura di Trieste, con la quale il segretario federale del partito fascista locale informava il prefetto dell'esistenza di numerosi beni di ebrei emigrati custoditi nei magazzini del porto e consigliava di approfittare dell'assenza dei proprietari per alienarli e redistribuirli alla cittadinanza locale. Questo evento rappresenta una singolare testimonianza del complesso evento della persecuzione dei beni degli ebrei, che aveva anticipato e accompagnato quella dei diritti alla libertà e alla vita. La spoliazione dei beni degli ebrei, formula con la quale

questo processo è conosciuto in ambito storiografico, è ormai da tempo considerata da tutti gli storici come una tappa fondamentale del processo del loro annientamento<sup>2</sup>.

Questo contributo vuole analizzare l'avvenimento che ha portato all'alienazione da parte dello Stato fascista di oggetti – perlopiù composti da mobilio e altri beni di arredamento – che si trovavano bloccati nei magazzini generali del porto di Trieste. In particolare, ci si soffermerà sulla scelta dello Stato fascista e delle istituzioni locali di alienare questi beni attraverso l'uso dello strumento particolare del sequestro, che comportò il superamento dei limiti della legislazione vigente.

La storiografia non si è soffermata su questo specifico evento. Alcuni lavori si sono limitati a ricostruire rapidamente l'avvenimento, riportando le cifre dell'affare ma senza approfondire gli aspetti giuridici e i problemi legati all'uso del sequestro<sup>3</sup>. Altri, invece, si sono concentrati sull'alienazione e il trasferimento di tali beni operati dagli occupanti tedeschi dopo il settembre 1943<sup>4</sup>. Nessuno, comunque, si è mai soffermato sulle pratiche che hanno caratterizzato tale sequestro. Eppure, approfondire la messa in opera del sequestro dell'11 maggio 1943 vuol dire scoprire un aspetto in parte nuovo, relativo alla varietà delle forme che la spoliazione antiebraica poteva assumere e che non si limitava alla sola legislazione razziale. In questo senso, questo articolo si discosta dagli imprescindibili studi sulla spoliazione antiebraica effettuati da Michele Sarfatti e Ilaria Pavan<sup>5</sup>. Se i due storici hanno infatti studiato il funzionamento della persecuzione antiebraica dei beni e le sue conseguenze economiche, qui si vuole far luce su un caso particolare, nel quale il regime non aveva potuto agire attraverso la legislazione razziale e aveva dunque dovuto trovare nuovi metodi d'oppressione.

Alienare e redistribuire i beni che rappresentavano una proprietà privata, sebbene di individui che, in quanto ebrei, non godevano dei pieni diritti civili, richiedeva un notevole sforzo giuridico ed amministrativo. Alla data in cui venne redatta la lettera sopra riportata, nel novembre del 1942, in Italia vi era un complesso sistema giuridico che aveva tolto agli ebrei numerosi diritti e li aveva di fatto esclusi dalla società. Già nel settembre del 1938 due norme avevano sancito l'espulsione degli ebrei dalle scuole<sup>6</sup> e il divieto di dimora in Italia per quelli sprovvisti di cittadinanza italiana<sup>7</sup>. Dal novembre del 1938 la legge intitolata “Provvedimenti per la difesa della razza italiana” aveva relegato tutti gli ebrei d'Italia in una posizione subordinata rispetto ai loro concittadini, cancellando i diritti civili, allontanandoli da numerose professioni e limitando il loro diritto alla proprietà<sup>8</sup>. Nel febbraio 1939, un decreto stabiliva le procedure da seguire per applicare i limiti posti alla proprietà e all'attività industriale e commerciale degli ebrei<sup>9</sup>. Nonostante

questo contesto giuridico, inasprito da numerose circolari a partire dall'entrata in guerra dell'Italia avvenuta nel giugno del 1940<sup>10</sup>, la spoliazione di singoli beni di ebrei richiedeva uno sforzo supplementare. Il confine che le leggi inevitabilmente ponevano, per quanto fossero ingiuste e frutto di un regime autoritario e razzista, doveva essere superato per poter prendere possesso dei beni ebraici e per redistribuirli al resto della società. Con questo specifico fine si fece ricorso a strumenti amministrativi previsti da leggi che non erano direttamente dedicate alla persecuzione antiebraica, come le leggi di guerra. Attraverso la libera interpretazione di queste norme, l'individuo considerato "di razza ebraica" veniva inserito in specifiche categorie, che erano giustificate dal contesto bellico e che poggiavano su una solida tradizione giuridico-amministrativa<sup>11</sup>.

Il sequestro delle masserizie degli ebrei emigrati dal porto di Trieste può risultare utile per mettere al centro il rapporto tra le leggi e le pratiche: le leggi fasciste, già di per sé strumenti di oppressione e di persecuzione, vennero avvertite dallo stesso governo fascista e dalle sue istituzioni come scomodi confini che andavano superati per il raggiungimento di uno specifico obiettivo. Lo studio di tale avvenimento si dimostrerà rivelatore di come le pratiche del regime autoritario fascista in materia di persecuzione antiebraica potessero scavalcare con facilità i confini della legislazione e di come il regime scegliesse e guidasse l'interpretazione delle norme in maniera dispotica e prevaricatrice.

## 2. DALL'EMIGRAZIONE DEGLI EBREI DELL'EUROPA CENTRO-ORIENTALE ALL'EMANAZIONE DEL DECRETO DI SEQUESTRO

A partire dal 1933 un numero considerevole di ebrei cominciò ad abbandonare l'Europa centro-orientale per fuggire dalle persecuzioni e trovare riparo altrove. Per rendere conto dell'ampiezza del fenomeno, si pensi che alla metà del 1939 avevano abbandonato la Germania circa 295.000 ebrei<sup>12</sup> e che quando il Reich iniziò l'espansione verso oriente le popolazioni ebraiche dei territori conquistati diedero vita a dei veri e propri esodi. L'itinerario che permetteva l'abbandono del continente europeo trovò nella Penisola italiana alcuni porti relativamente sicuri. Il regime fascista, almeno fino al 1938, non si oppose affatto al transito di esuli ebrei, in quanto esso rappresentava un'occasione di arricchimento per le località turistiche e soprattutto per le compagnie italiane di navigazione<sup>13</sup>. In effetti, anche in seguito al decreto di espulsione degli ebrei stranieri del settembre 1938 venne lasciata aperta la possibilità di transitare nel territorio italiano ed ancora nell'agosto 1939 una circolare del Ministero dell'Interno ammetteva la possibilità di transitare

nella Penisola per gli ebrei che mostravano il biglietto d'imbarco e il visto di ingresso del Paese di destinazione<sup>14</sup>. Tra il 1933 e il 1940 transitarono per il porto di Trieste più di 120.000 ebrei provenienti dall'Europa centro-orientale e diretti principalmente verso la Palestina, gli Stati Uniti e il Sudamerica<sup>15</sup>. A Trieste, le famiglie di ebrei emigrati trovavano una struttura rodada e funzionale all'organizzazione dell'emigrazione: le compagnie di navigazione organizzavano il loro trasporto, mentre le loro masserizie venivano prese in consegna da alcune ditte di spedizione, grazie alla mediazione della sede locale della DELASEM<sup>16</sup>. I beni venivano quindi accatastati nei magazzini delle ditte e in quelli del Porto in attesa di essere inviati presso le mete di destinazione degli ebrei.

Con lo scoppio della guerra e il conseguente blocco navale, tali beni rimasero bloccati a Trieste nei Magazzini Generali del porto. Come abbiamo visto, nel novembre del 1942 la loro presenza aveva attirato l'attenzione del segretario federale del PNF locale Giovanni Spangaro, che informava la prefettura. La macchina amministrativa del fascismo triestino, messa in moto dalla lettera di Spangaro al prefetto Tamburini, portò all'emanazione del sequestro, avvenuta il giorno 11 maggio 1943. Il testo del decreto si basava sugli articoli «295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R.D. 8/7/1938, n.1415», che stabilivano la possibilità di sequestrare i beni di cittadini di nazionalità nemica e che potevano essere applicati in quanto era stato «ritenuto che le masserizie di proprietà di ebrei emigrati, giacenti nei locali Magazzini Generali, sono da considerarsi merce nemica»<sup>17</sup>. Con questo decreto, venivano posti sotto sequestro tutti i cassoni giacenti nei magazzini del porto, poiché venivano considerati proprietà di emigrati tedeschi residenti in territorio nemico. Il sequestro colpì 637 colli per un valore assicurato di 65.876.764 lire, come appare da un documento redatto da Bruno de Steinkuehl, nominato sequestratario con lo stesso decreto, che gli attribuiva il compito di garantire la conservazione e la gestione dei beni e di rendicontare alla prefettura di Trieste qualsiasi vendita o cambiamento di stato dei bagagli<sup>18</sup>.

I colli sequestrati non vennero spostati né ridistribuiti ma rimasero all'interno dei magazzini dove erano stati custoditi nei due anni precedenti<sup>19</sup>. Fu solo con l'occupazione di Trieste da parte delle truppe naziste che i beni vennero effettivamente confiscati ed i magazzini svuotati<sup>20</sup>. Il primo ottobre 1943 Steinkuehl ricevette la visita della Polizia di Sicurezza nazista che richiese gli elenchi e tutte le informazioni riguardanti i beni conservati nei magazzini. Dopo aver domandato ed ottenuto il parere favorevole della prefettura di Trieste, Steinkuehl consegnò tutti i documenti richiesti e i tedeschi proseguirono con la dichiarazione di confisca dei beni<sup>21</sup>. Il 12 gennaio 1944 venne diramata una comunicazione a tutte le ditte di spedizioni informandole

semplicemente che la decisione era stata presa e che le masserizie sarebbero state presto prelevate dai magazzini:

L'Alto Commissario ha ordinato per ragioni di sicurezza lo sfollamento del Puntofranco. Le masserizie appartenenti agli ebrei sono confiscate e verranno utilizzate secondo le disposizioni dell'Alto Commissario. [...] Con ciò decade ogni ulteriore responsabilità degli attuali amministratori a partire dal momento della consegna agli organi incaricati dall'Alto Commissario<sup>22</sup>.

Qui sarà approfondito solo il momento del sequestro dei beni, avvenuto nel maggio del 1943, senza tenere in conto la loro effettiva asportazione operata dall'occupante nazista. Questo perché il processo decisionale e la messa in pratica del sequestro fascista appaiono già di per sé aspetti molto interessanti, degni di essere studiati in tutta la loro complessità.

Per legittimare l'alienazione dei beni degli emigrati ebrei, il governo fascista ricorse alla legge sui beni di cittadini nemici, che permetteva tre diverse forme di alienazione: la confisca, la requisizione e il sequestro<sup>23</sup>. L'amministrazione fascista doveva risolvere due diversi problemi per poter dar corso all'applicazione di questa norma. Innanzitutto, doveva riuscire a dimostrare che i proprietari dei beni fossero considerabili come sudditi di Stati nemici. In secondo luogo, bisognava trovare il modo di utilizzare uno dei tre strumenti previsti dalla legge. Per entrambi questi obiettivi, si poneva il problema di soddisfare i requisiti richiesti dalla legge.

### 3. "EBREI STRANIERI" O "SUDDITI NEMICI"?

Considerare gli ebrei stranieri come nemici non era una novità assoluta per il regime fascista. Già in occasione dell'internamento degli ebrei stranieri, deciso con circolari e comunicazioni successive tra il maggio e il giugno del 1940 e poi reso operativo con l'entrata in guerra dell'Italia, le due categorie vennero accostate sistematicamente. Nella comunicazione che il ministero dell'Interno inviava alla polizia il 26 maggio, questo concetto è espresso in maniera esplicita: «A parere di questo Ministero gli ebrei stranieri residenti in Italia e specialmente quelli che vi sono venuti con pretesti, inganno e mezzi illeciti, dovrebbero essere considerati appartenenti a Stati nemici, criterio che, a quanto risulta, viene seguito in Germania»<sup>24</sup>.

Tuttavia, il fascismo non aveva considerato sistematicamente gli ebrei stranieri come "sudditi nemici". Ciò appariva chiaro anche ai funzionari americani che studiarono l'avvenimento della spoliazione antiebraica a Trieste alla fine della guerra. Nel 1949, un documento del dipartimento

degli affari legali scriveva al consigliere per gli affari esteri, si interrogava sul comportamento tenuto dagli italiani nei riguardi degli ebrei. Il sequestro dell'11 maggio 1943 appariva un'eccezionalità nella politica fascista:

In actual fact this department can find nothing in law whereby the Italian government declared that the alien Jews would be treated as enemies, although from the acts committed against them it might be deduced that they were being treated as enemies. The most important document which could be used in a legal argument would be the Decree by the prefect of Trieste, dated the 11 May 1943, a copy of which in Italian with a translation is forwarded for onward transmission to the American embassy of Rome<sup>25</sup>.

Il problema peraltro non era per nulla chiaro al diplomatico statunitense, che rilevava anche il linguaggio vago e ambiguo utilizzato nel decreto prefettizio:

it will be noted that the words used are to the effect that the property of foreign Jews is to be considered as enemy property. It does not state that foreign Jews are to be treated as enemies, and while it is a good example to cite in support of contention that foreign Jews were treated as enemies, it cannot be definitely ascertained that in law they were treated as enemies<sup>26</sup>.

Nel decreto di sequestro si faceva riferimento alla legge di guerra emanata nel 1938, che regolamentava la definizione di individui stranieri considerati nemici e le misure che si potevano adottare nei loro confronti. Il ricorso a tale norma era stato consigliato anche dallo stesso segretario Spangaro, proprio nella lettera citata in apertura dell'articolo. La legge di guerra, nella sua versione aggiornata al 16 dicembre 1940, stabiliva che era considerato come suddito nemico

1) colui che, al momento dell'applicazione della legge stessa, possiede la nazionalità dello Stato nemico, ancorché possieda in pari tempo la nazionalità di altro Stato estero; 2) colui che, posteriormente all'applicazione della legge stessa, acquista la nazionalità dello Stato nemico, ancorché possieda in pari tempo la nazionalità italiana o quella di altro Stato; 3) l'apolide, che abbia posseduto in qualsiasi momento la nazionalità di uno Stato nemico o che sia nato da genitori che posseggano o abbiano posseduto la nazionalità nemica, ovvero che abbia la residenza in territorio nemico; 4) la moglie di colui che è considerato suddito nemico a norma dei numeri precedenti, a meno che essa, al momento dell'applicazione di questa legge, possieda la nazionalità italiana<sup>27</sup>.

Apparentemente, gli ebrei emigrati dalla Germania e dall'Europa centrale erano stati considerati come nemici attraverso il terzo comma dell'articolo appena citato. Come sembra confermare ancora una volta la lettera di

Spangaro, i beni erano tutti considerati come appartenenti a ebrei tedeschi ai quali, attraverso l'applicazione dell'Undicesimo decreto<sup>28</sup>, era stata revocata la cittadinanza. Essi erano dunque apolidi e in quanto tali bastava che fosse verificata la residenza in un Paese nemico per essere considerati come nemici ai sensi della legge di guerra.

Ma quali indagini vennero fatte per accertarsi dell'appartenenza nazionale degli emigrati i cui beni si trovavano nei magazzini? Al termine della guerra, una relazione dattiloscritta che è stata largamente citata dalla storica Silva Bon fa riferimento al problema:

Per più della metà di queste masserizie non esisteva la prova certa che fossero di proprietà di ebrei germanici emigrati in paesi nemici. Molte infatti appartenevano a cittadini ungheresi, slovacchi, jugoslavi, lettoni, estoni, e di varie altre nazionalità che avevano abbandonato la Germania<sup>29</sup>.

La questione della verifica delle nazionalità e delle residenze si impose anche durante il processo decisionale che portò al sequestro dei beni, arrivando ai più alti livelli dell'amministrazione fascista. Rispondendo a una nota dell'aprile del 1943 che chiedeva indicazioni sulla legislazione da applicare per dar seguito al sequestro, il ministero delle finanze inviava un documento che mette in risalto la concezione elastica del diritto che aveva caratterizzato tutta la vicenda. Il ministero rispondeva infatti che

in mancanza di elementi per stabilire, la precisa posizione, nei riguardi della nazionalità, dei diversi proprietari delle numerose partite di masserizie, provenienti dalla Germania, rimasta in Italia all'atto della partenza degli interessati per gli Stati Uniti d'America, è stato concordato col Ministero degli affari Esteri e con quello degli Scambi e delle Valute – anche allo scopo di sfollare le località portuali esposte alle offese nemiche – di considerare la merce come di presunta pertinenza nemica e quindi di assoggettarla alle norme della vigente legge di guerra per effettuarne l'alienazione<sup>30</sup>.

Anche se tale risposta arrivava in ritardo rispetto all'emanazione del sequestro – il documento è datato 14 luglio 1943, due mesi dopo l'emanazione del decreto –, quest'ultimo aveva – coscientemente o meno - seguito le indicazioni proposte da Roma<sup>31</sup>. L'unico documento che restituisce i risultati di un'indagine sulle effettive residenze dei proprietari dei beni è prodotto mesi dopo l'emanazione del sequestro e sembra confermare la lacunosità di tali verifiche<sup>32</sup>. Si tratta di un lungo elenco redatto dal sequestratario de Steinkuehl alla fine del 1943, nel quale il funzionario fascista ha raccolto le informazioni in possesso delle ditte di spedizione riguardanti la provenienza e la destinazione della merce, deducendo così l'effettiva apolidia e la

residenza in stato nemico dei proprietari delle merci. È sbalorditivo constatare che, a meno di un anno di distanza dal decreto, è lo stesso sequestratario a dubitare della possibilità di mantenere, a norma di legge, il sequestro per non meno di novantadue partite e di dover comunque proseguire con le indagini di verifica per un ulteriore gran numero di casi. Questo ritrovato spirito legalitario va ricondotto quasi certamente al fatto che, alla fine del 1943, il fascismo locale era impegnato nell'ostacolare il prelievo dei beni da parte dei tedeschi, i quali li avrebbero – come poi effettivamente successe – portati nel Reich. Ma ciò che qui conta è che tale documento conferma che il sequestro fascista avvenne senza una seria indagine sulla residenza e sulla nazionalità dei proprietari, decidendo in maniera arbitraria sulla effettiva possibilità di considerarli cittadini nemici ai sensi della legge di guerra.

La considerazione della merce come “proprietà nemica” rappresentava dunque una scaltra scappatoia che il regime fascista aveva trovato per sbarazzarsi degli scomodi limiti imposti dalle leggi che lui stesso aveva redatto. Analogamente, un'altra strategia sarebbe stata messa in pratica per superare il confine della legislazione per quanto riguardava l'alienazione dei beni. I principali strumenti che erano previsti dalle leggi allora in vigore per permettere l'aggiramento della proprietà privata erano essenzialmente tre: la confisca, la requisizione militare e il sequestro. La confisca rappresentava la forma più estrema di alienazione dei beni, ma era legata al diritto penale e in particolare alle sentenze pronunciate in contumacia<sup>33</sup>. La requisizione era invece strettamente legata al contesto bellico. Infine, il sequestro era inteso come una misura temporanea e non definitiva. Esso permetteva di alienare il bene dal proprietario a patto che l'alienazione non implicasse un trasferimento definitivo di proprietà. Fu quest'ultimo strumento ad essere applicato nel caso dei beni degli ebrei accatastati nei magazzini del porto triestino. E tuttavia, Spangaro aveva da subito manifestato la volontà di vendere i beni per ridistribuirli alla popolazione locale e non farsi sfuggire «l'ingente valore» che tali beni rappresentavano. Anche in questo caso, bisognava trovare una strategia per aggirare il confine posto da un'interpretazione stringente del testo giuridico.

#### 4. SEQUESTRO O CONFISCA?

Secondo la legge di guerra, i beni di un individuo che era considerato un “suddito nemico” potevano essere confiscati, requisiti o sequestrati<sup>34</sup>. La confisca, però, era permessa solo per «le armi, le munizioni, i viveri e ogni altro oggetto appartenente allo Stato nemico, quando siano direttamente utilizzabili

per fini bellici»<sup>35</sup>. Essa poteva inoltre essere disposta tramite decreto reale su proposta del ministero delle finanze esclusivamente su alcuni tipi di proprietà, in particolare sul «denaro, i valori, i titoli e ogni altro oggetto che sia appartenente allo Stato nemico»<sup>36</sup>. I beni mobili conservati nei magazzini del porto sfuggivano a tutte queste definizioni: non erano certo utilizzabili per fini bellici, essendo peraltro lontani dai legittimi proprietari e non erano neppure appartenenti allo Stato nemico, provenendo da territori controllati dall'alleato tedesco.

Un'altra possibilità era data dalla requisizione. Era infatti prevista la possibilità di requisire «i beni di persone di nazionalità nemica contro compenso»<sup>37</sup>. Questo articolo avrebbe forse permesso la più facile e meno problematica alienazione dei beni conservati nei magazzini del porto vecchio. Probabilmente, comunque, a scoraggiare l'utilizzo della requisizione fu la potenziale difficoltà di calcolare l'ammontare dell'indennizzo, di farlo arrivare a destinazione o semplicemente per evitare di prendere in considerazione il pagamento di un compenso a persone che non erano presenti sul territorio nazionale, non godevano della cittadinanza ed erano considerate di "razza ebraica".

Infine, vi era la possibilità di sequestrare i beni. Il sequestro previsto dalla legge di guerra dava ottime garanzie: l'articolo 295 citava infatti che esso era possibile anche per i «beni, per i quali vi sia fondato motivo di sospettare che appartengano a persone di nazionalità nemica, ancorché figurino appartenenti a persone di diversa nazionalità»<sup>38</sup>. Questo articolo è scritto con un linguaggio piuttosto vago e permetteva in pratica di considerare come "beni di nazionalità nemica" anche quelli di pertinenza di persone che non erano considerate come sudditi nemici, o che lo erano solo sulla base di un semplice sospetto. Grazie a questa elasticità linguistica, data dal testo stesso della legge, le masserizie depositate in porto franco vennero considerate "merce nemica" attraverso la pura e semplice supposizione che i proprietari fossero apolidi ormai residenti in America.

L'uso del sequestro era dunque previsto dalla legge sul trattamento di merce nemica. Rimaneva il fatto, però, che si sarebbe dovuto trattare di un sequestro: di una misura cioè di alienazione temporanea e non definitiva di un bene. Questo problema di carattere giuridico si evince chiaramente dalla lettura del documento firmato dal segretario Spangaro, che riporta un esplicito riferimento all'intenzione di prendere definitivo possesso dei beni e di redistribuirli ai cittadini che avevano subito danni a causa dei sempre più frequenti bombardamenti alleati. Poco dopo l'emanazione del decreto di sequestro si levò una voce di protesta, seppur isolata, che mise in luce il problema. In una lettera al sequestratario Bruno de Steinkuehl, il MISRAD,

organismo di assistenza agli ebrei emigranti attivo da più di vent'anni a Trieste (e che agiva con la compiacenza del regime fascista, attirato dalle grandi quantità della rara valuta estera che con il suo operato il comitato convogliava dentro i confini nazionali) si dimostrò l'unico organo capace di identificare il problema giuridico della questione<sup>39</sup>. In una lettera, inviata al sequestratario il 26 maggio 1943, traspare la preoccupazione di riaffermare con forza questo punto.

Con riferimento a quanto sopra esposto, che illustra il mandato riconosciutoci dalla superiore Autorità per la tutela degli emigranti ebrei e dei loro averi, all'esperienza acquisita nella gestione delle masserizie e degli accordi ancora esistenti con le case di spedizione, vorremmo pregarvi di prendere contatto con noi, prima di dar corso a vendite forzose, per soddisfare crediti a carico delle masserizie. Infatti, ai sensi dell'art.299 della legge di guerra il sequestratario è tenuto alla conservazione dei beni sequestrati e le vendite, ammissibili solo in quanto siano necessarie per estinguere passività, dovrebbero essere limitate a singoli oggetti, di preferenza voluminosi, per diminuire il futuro costo delle giacenze<sup>40</sup>.

Ma né il prefetto, né il fascismo locale avevano mai avuto l'intenzione di limitarsi a conservare tali beni. Se i beni erano rimasti nei magazzini e non erano stati subito spostati e redistribuiti la ragione non era da ricercare nella volontà di rimanere fedeli alla legge, ma piuttosto alla lentezza dell'amministrazione in un momento così complicato per il fascismo italiano. D'altronde, qualche tempo dopo anche per gli occupanti tedeschi, che dettero corso alla definitiva confisca ed asportazione dei beni, ci vollero mesi di preparazione: se l'interesse verso le masserizie si accese già in ottobre del 1943, fu solo nel marzo del 1944 che i cassoni vennero caricati su treni e spediti verso la Carinzia<sup>41</sup>.

## 5. CONCLUSIONE. LA PRATICA OLTRE LA LEGGE

L'avvenimento qui riportato rappresenta un singolo *case study*, che fa parte di un più ampio contesto di dimensione europea e globale, quello delle spoliazioni antiebraiche. Esso è in ogni caso un evento importante, poiché pone in primo piano alcune caratteristiche della concezione fascista degli strumenti di governo e del diritto alla proprietà.

L'avvenimento del sequestro dei beni dei magazzini generali del porto di Trieste mette in luce un particolare modo di concepire la legge da parte del regime. Per conseguire i loro obiettivi, le istituzioni fasciste potevano contare su un complesso giuridico che era pesantemente segnato dalla natura

autoritaria e oppressiva del regime. Dalle leggi *fascistissime* del 1926 alle leggi antiebraiche del 1938, il diritto fascista dava al governo ampissimi poteri, ma non arrivava a permettere l'alienazione sistematica di beni privati in assenza di sentenze penali o di stringenti contesti bellici, nemmeno se di competenza di ebrei.

Le leggi, insomma, continuavano a svolgere il proprio ruolo, stabilendo misure precise e delimitando le possibilità di azione del potere. Nell'ambito dei testi delle leggi, l'utilizzo di un lessico e di un linguaggio giuridico ambiguo e vago avvenne solo in determinati casi, come nell'articolo 295, che prevedeva la possibilità di considerare un individuo come nemico sulla base di un "fondato sospetto". Per il resto, il linguaggio utilizzato nelle leggi appare tecnico e stringente e ciò obbligava l'esecutivo fascista a trovare altre strade per raggiungere i propri obiettivi. Ne conseguiva la necessità di sapersi muovere all'interno del quadro giuridico attraverso complicate strategie e fantasiose interpretazioni delle leggi. Una volta identificata la norma che meglio si prestava al conseguimento dell'obiettivo, essa poteva e doveva essere applicata senza alcun riguardo verso i dettagli che potevano porsi d'ostacolo alla volontà del regime.

Le leggi antiebraiche non avrebbero permesso la spoliazione di beni mobili di persone non residenti nel Regno. Venne identificata la legge di guerra, attuabile nei confronti dei cittadini di Stati nemici. Essa rappresentava la via più ordinaria per arrivare all'alienazione di beni. Infatti, almeno a partire dalla Prima Guerra mondiale, la confisca dei beni di cittadini nemici era una consuetudine condivisa da tutti gli Stati Europei, com'è stato recentemente affermato in importanti studi storiografici<sup>42</sup>. A dimostrazione di ciò, un secondo decreto di sequestro venne emanato il 4 agosto 1943, quando il governo Badoglio aveva già preso il potere e aveva provveduto alla nomina i nuovi prefetti e politici locali. Al di là del ricorso a un personale nuovo (il neominato prefetto Cocuzza aveva firmato questo nuovo decreto di sequestro al posto di Tamburini e il sequestratario fu identificato nell'ispettore della dogana Giovanni Marino), l'emanazione di questo sequestro ricalca perfettamente la procedura dell'11 maggio. La normalità con la quale veniva considerato l'uso di una tale misura appare peraltro confermata in un documento prodotto dal governo militare alleato dopo la guerra, che descriveva le leggi che permettevano il sequestro dei beni di cittadini di nazionalità nemica nei seguenti termini: «This is a normal type of provisions in the law of any country which is at war [...]»<sup>43</sup>.

L'uso di questa norma, ordinaria e condivisa anche al di fuori del contesto di un regime autoritario, richiedeva l'attuazione di una strategia che permetteva di aggirarne le interpretazioni troppo stringenti. Innanzitutto, i proprietari

dovevano essere definiti come “sudditi nemici”. A questo scopo, tutti i proprietari di beni vennero considerati *a priori* come ex-cittadini tedeschi residenti in Paesi nemici, senza che alcuna verifica – seppure possibile, come dimostra l’elenco stilato da Steinkuehl alla fine del 1943 - venisse seriamente presa in considerazione. Con il medesimo approccio, la scelta dello strumento da utilizzare per alienare i beni venne fatta attraverso l’individuazione della norma più adatta allo scopo, senza curarsi di seguire alla lettera le prescrizioni della legge.

Mi pare che questo complesso avvenimento dimostri come, nonostante il fascismo fosse alla costante ricerca di legittimazione giuridica attraverso l’identificazione di norme considerate più adatte per conseguire un certo scopo, le pratiche rendessero quasi superfluo il contenuto della legge. Attraverso interpretazioni fantasiose e grazie alla totale libertà di cui godeva il dittatoriale regime fascista, le leggi perdevano il loro ruolo di limite entro il quale un governo poteva muoversi, diventando invece confini permeabili, che potevano essere affrancati attraverso l’uso di pratiche amministrative. In questo modo, in un regime totalitario come quello fascista, la reale prescrizione non proveniva dalla legge, ma dalla volontà dello Stato. Le leggi, invece di rappresentare i confini entro i quali utilizzare gli strumenti di potere, diventavano una semplice legittimazione dell’uso del potere.

# Note

- 1 ASTs, Prefettura Atti Generali, B2640, Segretario federale del Partito Nazionale fascista al prefetto Tullio Tamburini, 16 novembre 1942.
- 2 Il primo storico a darne importanza è stato, negli anni Sessanta, R. Hilberg, *La distruzione degli ebrei d'Europa*, 2 voll., Einaudi, Torino, 1999; ma il tema è stato approfondito a partire dai primi anni Duemila. Un approccio comparativo è dato da Martin Dean, *Robbing the Jews. The confiscation of Jewish property in the Holocaust, 1933-1945*, Cambridge University Press, New York, 2008. Per il caso italiano ci si limiterà a segnalare I. Pavan, *Tra indifferenza e oblio. Le conseguenze economiche della persecuzione razziale in Italia (1938-1970)*, Firenze, Le Monnier, 2004; mentre per il caso triestino il lavoro di S. Bon, *La spoliazione dei beni ebraici: processi economici di epurazione razziale nel Friuli Venezia-Giulia (1938-1945)*, Centro isontino di ricerca, Gradisca d'Isonzo, 2004.
- 3 T. Anselmi, *Rapporto finale della Commissione per la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni di cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e privati*, Presidenza del consiglio dei ministri, 2001, pp.213-214.
- 4 S. Bon, *Gli ebrei a Trieste, 1930 - 1945. Identità, persecuzione, risposte*, Trieste, Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione del Friuli - Venezia Giulia, 2000, pp.333 e seguenti; R. Moehle, *Judenverfolgung in Triest während Faschismus und Nationalsozialismus*, Metropol-Verlag, Berlin 2014, pp. 238-239; 259-261.
- 5 I. Pavan, *op. cit.*; e M. Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista. Vicende, persecuzione, risposte*, Einaudi, Torino, 2018
- 6 RDL 1390 del 5 settembre 1938.
- 7 Tutto ciò a partire dal RDL 1381 del 7 settembre 1938, che ordinava il divieto di residenza per gli ebrei stranieri e imponeva il loro allontanamento dai territori del Regno; poi implementato e specificato con leggi e misure amministrative successive. Vedi M. Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista*, cit., pp.190-197.
- 8 RDL 1728 del 17 novembre 1938, *Provvedimenti per la difesa della razza italiana*.
- 9 RDL 126 del 9 febbraio 1939, *Norme di attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938 XVII, n. 1728, relative ai limiti di proprietà e di attività industriale e commerciale per i cittadini di razza ebraica*.
- 10 M. Sarfatti (a cura di), *Documenti della legislazione antiebraica. Le circolari*, in: «La Rassegna Mensile di Israel», vol. LIV, n. 1 - 2, 1988, pp. 169 - 198.
- 11 Ci si riferisce in particolare alla categoria dei "cittadini di nazionalità nemica" concetto affermatosi durante la Prima Guerra mondiale e sul quale c'è il recentissimo lavoro di D. L. Caglioti, *War and citizenship. Enemy aliens and national belongings From the French Revolution to the First World War*, Cambridge University Press, Cambridge, 2021.
- 12 M. Dean, *op. cit.*, p.79.
- 13 M. Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista*, cit., p.170.
- 14 K. Voigt, *Il rifugio precario. Gli esuli in Italia dal 1933 al 1945*, vol.2, Scandicci, 1996, p.315.
- 15 Ivi, p.147. Sul tema dell'emigrazione ebraica dal porto di Trieste: T. Catalan, *L'emigrazione ebraica in Palestina attraverso il porto di Trieste (1908-1938)*, in: «Qualestoria. Rivista di storia contemporanea», anno XIX, voll. 2-3,

- 1991, pp.57-107; e M. Benchich, *Il Comitato di assistenza degli emigranti ebrei di Trieste (1920-1940). Flussi migratori e normative*, in: «Qualestoria. Rivista di storia contemporanea», anno XXXIV, vol.2, 2006, pp.11-60.
- 16 S. Bon, *Trieste: la porta di Sion. Storia dell'emigrazione ebraica verso la terra d'Israele (1921-1940)*, Alinari, Firenze, 1998.
- 17 ASTs, Prefettura Atti Generali, B2640, *Decreto di sequestro dei colli e dei cassoni di masserizie appartenenti ad ebrei emigrati*, 11 maggio 1943.
- 18 ASTs, Prefettura Atti Generali, B2640, *Distinta delle partite sequestrate con decreto prefettizio numero 1100/12409 dd. 11.5.1943 e valore assicurato*, non datato.
- 19 Alcuni beni erano stati in realtà asportati e venduti dallo stesso Stenkuehl per coprire i costi della manutenzione dei colli, ASTs, Prefettura Atti Generali, B2640.
- 20 ASTs, GMA, B136-A, *Rapporto Beni Ebraici Confiscati*, 28 febbraio 1950. Sull'occupazione di Trieste e della zona di operazioni del Litorale Adriatico: R. Moehrl, *Judenverfolgung in Triest während Faschismus und Nationalsozialismus, 1922-1945*, Berlino, Metropol, 2014; G. Liuzzi, *Violenza e repressione nazista nel Litorale Adriatico (1943-1945)*, Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione del Friuli Venezia-Giulia, Trieste, 2014.
- 21 I documenti relativi a questi scambi epistolari si trovano in ASTs, Prefettura Atti Generali, B2640 e potrebbero essere molto utili a gettare nuova luce sul collaborazionismo triestino. La vicenda è tuttavia piuttosto complessa e non può essere approfondita in questa sede.
- 22 ASTs, Prefettura Atti Generali, B2640, comunicazione dell'Alto Commissario alle ditte di spedizione, 12 gennaio 1944.
- 23 Legge 1415 del 1938, modificata con legge 1902 del 16 dicembre 1940.
- 24 Ministero dell'Interno – direzione della Polizia al ministero degli esteri, al ministero della guerra, all'ufficio di stato maggiore della Marina, al gabinetto del ministero dell'aeronautica e al capo della polizia, consultabile on-line al link: <http://www.annapizzuti.it/normativa/scambi15giugno.php#d> ; consultato il 30/06/2021.
- 25 ASTs, GMA, B135-A, Department of legal Affairs al US POLAD Thomas Judd, oggetto: Claims by American Jews; 26 ottobre 1949, p.1.
- 26 *Ibidem*.
- 27 Legge 1415 del 1938, modificata con legge 1902 del 16 dicembre 1940, art.3.
- 28 Undicesimo decreto integrativo della legge sulla cittadinanza, 25 novembre 1941. Il decreto, di importanza capitale, stabiliva il ritiro della cittadinanza e la meccanica confisca dei beni per tutti gli ebrei che varcavano la frontiera del Reich; e fu il principale strumento di spoliazione dei patrimoni ebraici dopo l'inizio delle deportazioni. Vedi M. Dean, *op. cit.*, pp. 167-171.
- 29 AIRML/LVIII/1619, Relazione della Segretaria della Comunità israelitica di Trieste, *Ripercussioni a Trieste dei provvedimenti razziali fascisti*, non datata, citata in: Silva Bon, *Gli ebrei a Trieste*, cit., pp.336-337.
- 30 ASTs, Prefettura Atti Generali, B2640, Ministero delle Finanze alla Prefettura di Trieste, risposta a nota del 4 aprile 1943, 14 luglio 1943, sottolineatura nel documento originale.
- 31 Ulteriori verifiche saranno possibili attraverso la documentazione conservata presso l'Archivio Centrale dello Stato a Roma.
- 32 ASTs, Prefettura Atti Generali, B2640, *Distinta delle masserizie depositate nei punti franchi di Trieste presso i diversi speditori*. Raccolta eseguita da Bruno de Steinkuehl in base alle denunce dei diversi speditori, non datata ma successiva al 30 novembre 1943, data alla quale si fa riferimento per i pagamenti effettuati delle spese di giacenza.
- 33 Per una ricostruzione della storia della confisca in Italia in epoca contemporanea: R. Isotton, *L'araba fenice. Sopravvivenze della confisca dei beni nel diritto penale italiano dalla Restaurazione al fascismo*, Libellula, Tricase, 2018.
- 34 Legge 1415 del 1938, modificata con legge 1902 del 16 dicembre 1940, capitolo II, *Del trattamento dei beni nemici nel territorio dello Stato*.
- 35 Ivi, art.292.
- 36 Ivi, art.293.
- 37 Ivi, art.294.
- 38 Ivi, art.295, sottolineatura mia.
- 39 Il MISRAD (Comitato Italiano di Assistenza agli emigrati ebrei) era un comitato finanziato da numerosi enti (tra i quali il più importante è probabilmente il Comitato internazionale sionista) e, seppure fosse indipendente dalla comunità ebraica di Trieste, intratteneva con essa numerosi contatti. Dal 1920 comitato si occupava di organizzare l'*Aliya*, l'emigrazione verso Israele, convogliando gli emigranti nel porto di Trieste e fornendo loro assistenza economica e soprattutto organizzativa: il MISRAD accoglieva i profughi alla stazione ferroviaria di Tarvisio, li trasportava a Trieste dove disponeva per loro alloggi e mense, organizzava il viaggio in nave con l'ausilio del Lloyd Triestino occupandosi anche delle procedure burocratiche per l'immigrazione in Palestina. Nonostante la sua soppressione nel settembre del 1939 – in seguito alla quale nasce la DELASEM – negli anni seguenti i funzionari restarono gli stessi e ancora nel 1943, come dimostra questa lettera, alcuni documenti venivano firmati a nome

del comitato dall'esperienza ventennale. Sulla storia del comitato e l'emigrazione ebraica da Trieste: M. Benchich, *op. cit.*; e T. Catalan, *op. cit.*

40 ASTs, Prefettura Atti Generali, B2640, Comitato di assistenza agli

emigrati ebrei al sequestratario Bruno de Steinkuehl, 26 maggio 1943, p.2, sottolineature nel documento originale.

41 S. Bon, *Gli ebrei a Trieste*, cit., pp.338

42 D. L. Caglioti, *op. cit.*

43 ASTs, GMA, B135-A, Department of legal Affairs al US POLAD Thomas Judd, oggetto: Claims by American Jews; 26 ottobre 1949, p.2.